

Reg. delib. n. 972

#### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

## OGGETTO:

Legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6, articolo 33 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese): approvazione dello schema di atto aggiuntivo alla convenzione n. racc 44507 di data 14 marzo 2017, stipulata fra Provincia autonoma di Trento e Trentino Sviluppo S.p.A. per gli interventi di contesto e strutturali in ambito economico.

Il giorno **16 Giugno 2017** ad ore **10:10** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE UGO ROSSI

Presenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI

ASSESSORE CARLO DALDOSS

MICHELE DALLAPICCOLA

**SARA FERRARI** 

MAURO GILMOZZI TIZIANO MELLARINI

**LUCA ZENI** 

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Pag 1 di 4 RIFERIMENTO : 2017-D323-00057

#### Il Relatore comunica:

l'articolo 33 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, stabilisce che i rapporti tra Provincia e Trentino Sviluppo S.p.a. sono regolati da una convenzione.

La convenzione attualmente in vigore, approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 2391 di data 20 dicembre 2016, è stata sottoscritta in data 14 marzo 2017, n. di raccolta 44507.

A distanza di qualche mese dall'approvazione del testo della citata convenzione e dalla sua entrata in vigore, in considerazione delle modifiche intervenute nella gestione della contabilità pubblica dovute all'armonizzazione dei bilanci, si rende necessario effettuare alcune precisazioni nel testo al fine di meglio definire il meccanismo degli apporti finanziari della Provincia al Fondo per lo sviluppo dell'economia trentina di cui all'articolo 33 della Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6.

Inoltre, all'articolo 4 della convenzione stessa, si specifica che nel Piano delle attività proposto da Trentino Sviluppo S.p.a., devono trovare evidenza anche le variazioni di asset che non comportano impegni finanziari.

Con il presente provvedimento si propone quindi all'approvazione della Giunta, quale allegato A), lo schema di atto aggiuntivo alla convenzione n. racc. 44507 di data 14 marzo 2017, parte integrante della presente deliberazione, concordato fra le strutture interessate della Provincia e Trentino Sviluppo S.p.a..

L'allegato B), anch'esso parte integrante della presente deliberazione, rappresenta invece il nuovo testo coordinato della Convenzione in essere con Trentino Sviluppo S.p.a..

Ciò premesso,

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6;

a voti unanimi, legalmente espressi,

## delibera

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato A) schema di atto aggiuntivo della convenzione sottoscritta in data 14 marzo 2017, n. di raccolta 44507, tra Provincia Autonoma di Trento e Trentino Sviluppo S.p.a. "per la gestione degli interventi di contesto e strutturali in ambito economico, ai sensi degli articoli 20, 21, 24, 24 bis, 25, 33 e 34 della legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6 e dell'articolo 25 della legge provinciale 2 agosto 2005, n.

Pag 2 di 4 RIFERIMENTO : 2017-D323-00057

- 14, degli articoli 5 e 6 della legge provinciale 11 giugno 2002 n. 8, dell'articolo 17 comma 2 della legge provinciale 1 agosto 2002 n. 11, dell'articolo 23 della legge provinciale 24 ottobre 2006 n. 7, dell'articolo 10 della legge provinciale 31 maggio 2012 n. 10", quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che l'allegato B) alla presente deliberazione, sua parte integrante e sostanziale, costituisce il nuovo testo coordinato della Convenzione vigente fra Provincia e Trentino Sviluppo S.p.a. raccogliendo le modifiche introdotte con l'atto aggiuntivo di cui al precedente punto 1);
- 3) di autorizzare i dirigenti generali competenti e il dirigente del Servizio Europa alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo della convenzione di cui al precedente punto 1);
- 4) di stabilire che l'efficacia dell'atto aggiuntivo di cui al punto 1) nei rapporti tra la Provincia e Trentino Sviluppo S.p.a decorre dal 1 gennaio 2017, secondo quanto previsto dall'art. 2 del medesimo, ed è valido per tutte la attività disciplinate dalla stessa convenzione e non ancora portate a conclusione in quella data;
- 5) di demandare alla competente struttura dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, gli adempimenti connessi alla stipulazione dell' atto aggiuntivo di cui al punto 1), autorizzando la medesima ad apportare eventuali modifiche di carattere non sostanziale;
- 6) di dare atto che dalla presente deliberazione non derivano né accertamenti di entrata né impegni di spesa a carico del bilancio provinciale.

Adunanza chiusa ad ore 12:15

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 ALLEGATO A) Schema di atto aggiuntivo

002 ALLEGATO B) Testo coordinato

IL PRESIDENTE Ugo Rossi

IL DIRIGENTE Enrico Menapace

Pag 4 di 4 RIFERIMENTO : 2017-D323-00057

#### PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

#### ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE

per la gestione degli interventi di contesto e strutturali in ambito economico, ai sensi degli artt. 20, 21, 24, 24 *bis*, 25, 33 e 34 della l.p. 13 dicembre 1999, n. 6 e dell'art. 25 della l.p. 2 agosto 2005, n. 14, degli artt. 5 e 6 della l.p. 11 giugno 2002, n. 8, dell'art. 17, comma 2, della l.p. 1 agosto 2002, n. 11, dell'art. 23 della l.p. 24 ottobre 2006, n. 7 e dell'art. 10 della l.p. 31 maggio 2012, n. 10.

#### Tra le Parti:

- (1) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede in Trento, piazza Dante n. 15, codice fiscale n. 00337460224, rappresentata da:
- dott. CLAUDIO MOSER, nato a Lavis (TN) il 9 dicembre 1957, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Sviluppo Economico e Lavoro, in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. di data 26 marzo 1998 n. 6-78/Leg. e s.m. e della deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998;
- dott. SERGIO BETTOTTI, nato a Rovereto (TN) il 21 settembre 1962, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Cultura, Turismo, Promozione e Sport, in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e s.m. e della deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998;
- dott.ssa. LIVIA FERRARIO, nata a Rovereto (TN) il 31 ottobre 1957, la quale interviene ed agisce nella sua qualità di Dirigente Generale del Dipartimento della Conoscenza in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e s.m. e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998;
- dott. MICHELE MICHELINI, nato a Rovereto (TN) il 14 gennaio 1968, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Dirigente del Servizio Europa, in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e s.m. e della delibera-zione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998;
- (2) Società "TRENTINO SVILUPPO S.p.A.", con sede in Rovereto (TN), Via F. Zeni n. 8, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00123240228, rappresentata da:
- sig. FLAVIO TOSI, nato ad Arco (TN) il 24 luglio 1966, che interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della suddetta Società;
- in conformità alla deliberazione della Giunta provinciale n. \_\_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_\_ ed al verbale del Consiglio di Amministrazione della Società "TRENTINO SVILUPPO S.p.A." di data \_\_\_\_\_\_, che hanno autorizzato la stipulazione del presente atto aggiuntivo;
- tenuto conto che la documentazione antimafia di cui al D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, art. 1, comma 2),

lettera a), non è richiesta per i rapporti tra Pubbliche Amministrazioni e le società comunque controllate dallo Stato o da altro Ente pubblico, tra le quali rientra la predetta Società "TRENTINO SVILUPPO S.p.A.";

- visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS-INAIL (DURC), acquisito in sede di stipula della Convenzione n. di racc. 44507 del 14 marzo 2017;
- vista la certificazione prot. n. S202/2016/584935/24.4 di data 7 novembre 2016 rilasciata dall'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, attestante che la Società "TRENTINO SVILUPPO S.p.A." è in regola con le disposizioni dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili");
- visto il comma 7 dell'art. 33 della l.p. n. 6/1999 che rinvia all'art. 10 della l.p. 16 agosto 1983, n. 26 come da ultimo modificato dall'art. 35 della l.p. 7 luglio 1997, n. 10;
- visti gli articoli di legge succitati;

#### premesso che

- a) in data 14 marzo 2017 è stata stipulata la convenzione n. di racc. 44507 che nell'atto aggiuntivo seguente verrà denominata, per brevità, "Convenzione";
- b) si rende ora necessario integrare in alcuni passaggi la citata Convenzione in considerazione delle modifiche intervenute nella gestione della contabilità pubblica dovute all'armonizzazione dei bilanci, effettuando alcune precisazioni al fine di meglio definire il meccanismo degli apporti finanziari della Provincia al Fondo per lo sviluppo dell'economia trentina di cui all'articolo 33 della Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, null'altro variando nel testo di cui alla precedente lett. a); ciò premesso, si stipula il seguente

#### ATTO AGGIUNTIVO

## ART. 1

(Modifiche alla Convenzione)

- 1. Il comma 2. dell'art. 2 della Convenzione è sostituito con il seguente:
- "2. La Società è responsabile della corretta gestione del Fondo e dell'utilizzo delle risorse apportate allo stesso, nonché dell'attuazione dell'attività e dell'adempimento delle procedure amministrative previste dalla presente convenzione, nel rispetto delle disposizioni delle leggi sopra richiamate, della presente convenzione, delle direttive fissate dalla Giunta provinciale nonché degli Indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 33 (trentatre) della Legge 6, di seguito per brevità denominati "Indirizzi"."
- 2. Il comma 2. dell'art. 4 della Convenzione è sostituito con il seguente:
- "2. Le singole Sezioni del Piano, o i singoli ambiti, possono essere oggetto di aggiornamento ed approvazione anche nel corso dell'anno; gli apporti assegnati dalla Provincia al Fondo anno per anno e non utilizzati nell'annualità precedente costituiscono risorse da reimpiegare nel nuovo piano o nei suoi aggiornamenti soggetti ad approvazione e rimangono finalizzati per il finanziamento delle medesime attività."

- 3. Al comma 4., lett. a), dell'art. 4 della Convenzione, dopo le parole "oneri accessori." viene aggiunta la seguente frase:
- "Il Piano dovrà altresì evidenziare anche le variazioni di asset che non comportano impegni finanziari;"
- 4. Il comma 1. dell'art. 8 della Convenzione è sostituito dal seguente:
- "1. La Sezione Sistema è suddivisa in tre specifici ambiti:
  - a) produttivo con eventuale separata indicazione dei fondi FSC oppure dei fondi europei qualora specificatamente richiesto dalla Provincia;
  - b) turistico;
  - c) apprestamento aree produttive.".
- 5. Il comma 1. dell'art. 21 della Convenzione è sostituito con il seguente:
- "La Società utilizza gli apporti al Fondo relativi alla Sezione Promozione, Qualificazione ed Incentivi per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 10 della L.P. 10/2012 e relativi oneri di gestione ivi compresi quelli di cui al successivo comma 2. relativi all'istruttoria.".
- 6. Il comma 1. dell'art. 22 della Convenzione è sostituito con il seguente:
- "La Società utilizza gli apporti al Fondo relativi alla Sezione Promozione, Qualificazione ed Incentivi per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 24 bis della Legge 6 e relativi oneri di gestione ivi compresi quelli di cui al successivo comma 2. relativi all'istruttoria. ".
- 7. Il comma 3. dell'art. 23 della Convenzione è sostituito con il seguente:
- "Alle singole Sezioni del Fondo potranno affluire anche apporti finanziari messi a disposizione direttamente o indirettamente dall'Unione Europea; in tal caso la rendicontazione delle attività finanziate con dette risorse avverrà con le regole imposte dall'Unione Europea, così come comunicate dalla Provincia, e sarà presentata presso le sedi competenti."
- 8. L'art. 29 della Convenzione è sostituito con il seguente:

#### "Art. 29

#### Modalità di alimentazione del Fondo

- 1. Il Fondo di cui all'articolo 1 (uno) è alimentato nelle sue singole sezioni o ambiti:
- a) dagli apporti di risorse effettuati dalla Provincia;
- b) dalle somme derivanti dalla cessione in proprietà nonché dalla concessione in locazione, anche finanziaria, dei beni acquisiti e dei frutti relativi;
- c) dagli interessi, al netto delle ritenute obbligatorie, derivanti dalla gestione della liquidità pertinente al Fondo;
- d) dal recupero di contributi erogati ed eventualmente revocati, dalle eventuali penali corrisposte dagli acquirenti o affittuari degli immobili e degli impianti;
- e) dai finanziamenti, anche infruttiferi, eventualmente assunti dalla Società ai sensi del comma 1 bis dell'art. 33 della Legge 6;
- f) dalla cessione di attivi disposta secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 33, comma 1 bis, della Legge 6;

- g) da apporti di soggetti terzi per la realizzazione delle attività previste dal Fondo;
- h) da eventuali ulteriori rimborsi al Fondo a qualsiasi titolo;
- i) da eventuali entrate connesse ad attività specifiche svolte dalla Società a carico del Fondo;
- dalle cessioni e dai conferimenti al Fondo di cui all'articolo 33, comma 1, lettere b e b bis) della Legge 6 e all'articolo 25 della Legge 14.
- 2. Le risorse di cui al precedente comma, qualora non utilizzate nell'esercizio di riferimento, costituiscono fonti di finanziamento per gli esercizi successivi, da utilizzarsi a favore delle sezioni o ambiti per le quali sono state originariamente assegnate o introitate.".

## ART. 2

(Entrata in vigore)

1. Come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. \_\_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_ il presente atto aggiuntivo entra in vigore dall'1.1.2017 (uno gennaio duemiladiciassette).

#### ART. 3

(Regime fiscale e ripartizione oneri fiscali)

- 1. L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente atto aggiuntivo è a carico della Società.
- 2. Agli effetti fiscali le Parti dichiarano:
- a) che il presente atto aggiuntivo, in quanto avente per oggetto prestazioni soggette ad I.V.A., è da considerarsi soggetta all'imposta di registro solo in caso d'uso, ai sensi della normativa vigente;
- b) che la Società ha segnalato alla Provincia la volontà della stessa di richiedere la registrazione volontaria del presente atto aggiuntivo, che viene quindi presentato alla Agenzia delle Entrate per l'assoggettamento volontario all'imposta di registro il cui ammontare si considera a carico della suddetta Società richiedente.

Letto, accettato e sottoscritto.

Società "TRENTINO SVILUPPO S.p.A." Il Presidente del Consiglio di Amministrazione - sig. Flavio Tosi -

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Dipartimento Sviluppo Economico e Lavoro Il Dirigente Generale - dott. Claudio Moser -

Dipartimento Cultura, Turismo, Promozione e Sport Il Dirigente Generale - dott. Sergio Bettotti -


> Dipartimento della Conoscenza Il Dirigente Generale - dott.ssa Livia Ferrario -

Servizio Europa Il Dirigente - dott. Michele Michelini -

# TESTO COORDINATO DELLA CONVENZIONE N. RACC. 44507 DI DATA 14 MARZO 2017 E DELL'ATTO AGGIUNTIVO

## CONVENZIONE

per la gestione degli interventi di contesto è strutturali in ambito economico, ai sensi degli arti.
20, 21, 24, 24 bis, 25, 33 e 34 della l.p. 13 dicembre 1999, n. 6 e dell'art. 25 della l.p. 2 agosto
2005, n. 14, degli artt. 5 e 6 della l.p. 11 giugno 2002, n. 8, dell'art. 17, comma 2, della l.p. 1
agosto 2002, n. 11, dell'art. 23 della l.p. 24 ottobre 2006, n. 7 e dell'art. 10 della l.p. 31 maggio
2012, n. 10
Tra le Parti:
(1) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede in Trento, piazza Dante n. 15, codice
fiscale n. 00337460224, rappresentata da:
- dott. CLAUDIO MOSER, nato a Lavis (TN) il 9 dicembre 1957, il quale intervie-ne ed agisce
nella sua qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Sviluppo Economico e Lavoro, in forza
di quanto disposto dal D.P.G.P. di data 26 marzo 1998 n. 6-78/Leg. e s.m. e della deliberazione
della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998;
- dott. SERGIO BETTOTTI, nato a Rovereto (TN) il 21 settembre 1962, il quale interviene ed
agisce nella sua qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Cultura, Turismo, Promozione e
Sport, in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e s.m. e della
deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998;
- dott.ssa. LIVIA FERRARIO, nata a Rovereto (TN) il 31 ottobre 1957, la quale interviene ed
agisce nella sua qualità di Dirigente Generale del Dipartimento della Conoscenza in forza di
quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e s.m. e dalla deliberazione della
Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998;
- dott. MICHELE MICHELINI, nato a Rovereto (TN) il 14 gennaio 1968, il quale interviene ed
agisce nella sua qualità di Dirigente del Servizio Europa, in forza di quanto disposto dal
D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e s.m. e della delibera-zione della Giunta provinciale n.
7106 di data 19 giugno 1998;
(2) Società "TRENTINO SVILUPPO S.p.A.", con sede in Rovereto (TN), Via F. Zeni n. 8,
codice fiscale e partita I.V.A. n. 00123240228, rappresentata da:



f) la 1.p. 15 novembre 1988, n. 35 e le successive modifiche saranno, per brevità, richiamate
anche quale "Legge 35";
g) la l.p. 2 agosto 2005, n. 14 e le successive modifiche saranno, per brevità, richiamate anche
quale "Legge 14";
h) la l.p. 1 agosto 2002, n. 11 e le successive modifiche saranno, per brevità, richiamate anche
quale "Legge 11";
i) la l.p. 24 ottobre 2006, n. 7 e le successive modifiche saranno, per brevità, richiamate anche
quale "Legge 7";
l) la l.p. 31 maggio 2012, n. 10 e le successive modifiche saranno, per brevità, richiamate anche
quale "Legge 10";
m) per "beni" si intende il complesso delle attività materiali ed immateriali gestite aventi
propria rilevanza economica e cioè immobili con i relativi impianti generali, aree, attrezzature,
arredi, impianti a fune, impianti fissi e mobili, partecipazioni e diritti in genere compresi quelli
di proprietà intellettuale;
n) per "attività" si intendono le iniziative, i progetti e gli interventi attivati a valere sulle singole
sezioni del Fondo nel rispetto delle regole specifiche e degli eventuali Indirizzi adottati dalla
Provincia;
o) per "Fondo" si intende il Fondo per lo sviluppo dell'economia trentina di cui all'art.33 della
Legge 6;
p) in data 4 ottobre 2013 è stata stipulata la convenzione n. di racc. 42608;
q) l'art. 36 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1 ha modificato l'art. 33 della Legge 6;
r) con note del Direttore Generale di data 13 novembre 2013 e 5 agosto 2014 alla Società è stata
data indicazione di procedere alla gestione unica della cassa disponi-bile a valere sui diversi
fondi gestiti;
s) l'art. 62 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14 ha introdotto delle modifiche agli artt.
8, 24 quater e 33 della Legge 6;
t) in conseguenza di quanto indicato alle lettere q), r) e s), si rende necessario integrare e
modificare la precedente convenzione sopra citata sottoscritta in data 4 ottobre 2013;
ciò premesso, si stipula la seguente

## **CONVENZIONE**

TITOLO I ATTIVITÀ SVOLTE DALLA SOCIETÀ

## IN NOME PROPRIO E PER CONTO DELLA PROVINCIA

## ART. 1

# Attività svolte

1. La Società gestisce le attività che la Provincia, in forza di legge o di specifico affidamento, le
assegna secondo quanto previsto dallo Statuto societario
2. In particolare, la Società ha per oggetto l'espletamento nei confronti della Provincia
Autonoma di Trento di attività strumentali al sostegno, allo sviluppo ed alla promozione, in
Italia ed all'estero, della attività economiche in Trentino, operando in attuazione delle direttive e
dei programmi della Provincia Autonoma di Trento, in esecuzione delle disposizioni di legge
provinciale ed in forza di specifiche convenzioni attuative
3. La Società opera con fondi assegnati dalla Provincia Autonoma di Trento o utilizzando per
mandato fondi della Provincia Autonoma di Trento, alle condizioni e regole stabilite nelle leggi,
direttive e convenzioni attuative
4. Gli interventi e le attività gestite e attuate dalla Società sono realizzati nel rispetto della
disciplina europea in materia di aiuti di Stato, assicurando il coordinamento e l'informativa con
il sistema di controllo della Provincia autonoma di Trento in materia
5. Se gli aiuti sono finanziati nell'ambito di fondi SIE o progetti europei, la Società fornisce il
supporto e l'informativa richiesta dall'autorità di gestione della Provin-cia individuata dalla
Giunta provinciale, anche operando secondo le procedure dalla stessa prescritte
TITOLO II
FONDO UNICO, SEZIONI E SPECIFICHE ATTIVITÀ
ART. 2
Fondo per lo sviluppo dell'economia trentina
$1.\ \grave{E}\ costituito\ presso\ la\ Societ\grave{a}\ il\ ``Fondo\ per\ lo\ sviluppo\ dell'economia\ trentina''\ di\ cui\ all'art.$
33 della Legge 6 articolato nelle seguenti Sezioni:
a) "Interventi di sistema a supporto delle imprese trentine" di cui agli artt. 25, 33, commi 1,
lett. a) e 1 ter, e 34 della Legge 6, di seguito per brevità denominato "Sezione Sistema";
b) "Attività di marketing turistico-territoriale" di cui all'articolo 33 comma 1, lett. a) bis della
Legge 6 di seguito per brevità denominato "Sezione Marketing";
c) "Interventi di promozione e qualificazione delle attività economiche ed in cen-tivi alle
imprese", di cui agli artt. 20, 21, 24 e 24 bis della Legge 6, 17 della Legge 11, 23 della Legge 7,
25 della Legge 14 e 10 della Legge 10, di seguito per brevità denominato "Sezione Promozione,

Qualificazione ed Incentivi"; con una Partizione specifica per gli organismi di ricerca relativa ai brevetti conferiti dagli stessi. ------2. La Società è responsabile della corretta gestione del Fondo e dell'utilizzo delle risorse apportate allo stesso, nonché dell'attuazione dell'attività e dell'adempimento delle procedure amministrative previste dalla presente convenzione, nel rispetto delle disposizioni delle leggi sopra richiamate, della presente convenzione, delle direttive fissate dalla Giunta provinciale nonché degli Indirizzi di cui al comma 2 dell'art. 33 della Legge 6, di seguito per brevità denominati "Indirizzi". ------3. La Società può provvedere alla gestione di una o più Sezioni del Fondo affidan-dola a società interamente partecipata con specifica procura. ------ART. 3 Altre attività 1. La Società gestisce, ai sensi dell'art. 33, comma 3, lettera e bis) della Legge 6, all'interno della Sezione Sistema, i contributi determinati ed erogati in compensa-zione ai sensi degli artt. 3, 4 e 25 della Legge 6 nonché quelli determinati ed erogati ai sensi della Legge 35, affidati alla Società ai sensi dell'art. 33, comma 9 bis, della legge provinciale n. 3 del 2006, con meccanismi regolati dagli Indirizzi dettati dalla Giunta provinciale.-----2. La Società gestisce, ai sensi dell'art. 33, comma 3, lettera e bis) della Legge 6, nell'ambito della Sezione Promozione, Qualificazione ed Incentivi, gli aiuti alla nuova imprenditorialità di cui agli artt. 8 (aiuti specifici per la nuova imprendito-rialità) e 24 quater (aiuti alla nuova imprenditorialità femminile e giovanile) della Legge 6, affidati alla Società ai sensi dell'art. 33, comma 9 bis, della l.p. n. 3/2006, secondo i criteri e le modalità di applicazione della legge fissati dalla Giunta provinciale.-----3. Apiae può avvalersi della Società per l'esame sotto il profilo tecnico- ammini-strativo, ai fini della concessione e dell'erogazione dei contributi, delle domande presentate ad Apiae stessa in procedura valutativa ed in procedura negoziale per le tipologie di intervento previste nella presente convenzione.-----4. La Provincia può avvalersi della Società per la formulazione di pareri e stime tecnico economiche nell'ambito dei procedimenti di cessione aree produttive di cui all'art. 25 della Legge 6.-----5. La Provincia potrà affidare alla Società la gestione di altre attività il cui finanziamento potrà confluire, in relazione alla natura delle stesse, nell'ambito delle Sezioni del Fondo individuate

all'art. 2 (due). -----

#### TITOLO III

## MODALITÀ DI GESTIONE DEL FONDO

#### CAPO I

#### Disposizioni generali relative al Fondo

#### ART. 4

#### Piano triennale

- 1. La Società provvede alla gestione del Fondo di cui all'art. 2 (due) sulla base di un Piano triennale degli interventi, articolato nelle Sezioni di cui all'art. 2 (due). Il Piano Triennale, ad eccezione della Sezione Sistema per la quale gli interventi sono individuati puntualmente con riferimento al triennio, è scorrevole ed è corredato da un quadro di dettaglio per la prima annualità nonché, se richiesto, anche per la seconda e terza annualità. La presentazione del Piano può avvenire anche in forma disgiunta, delle singole sezioni ed eventualmente dei rispettivi ambiti, partizioni e sono proposte all'approvazione della Giunta provinciale dalla struttura competente.

- 4. La proposta di Piano, articolata per singole sezioni ed eventualmente ambiti e partizioni, da presentare alla Giunta provinciale di norma entro il 31.10 (trentuno ottobre) dell'anno precedente al triennio di riferimento indica, distinte per anno:

- a) solo per la Sezione Sistema gli interventi ricompresi nei piani precedenti e rimasti da realizzare dei quali permanga la necessità o da completare, e il loro costo previsto, comprensivo di imposte ed oneri accessori. Il Piano dovrà altresì evidenziare anche le variazioni di asset che non comportano impegni finanziari;
- b) le nuove attività da realizzare nel triennio, gli obiettivi da raggiungere e il loro costo previsto, comprensivo di imposte ed oneri accessori; ------

# 

e) un'eventuale quota di fondi destinati alla riduzione dei finanziamenti di terzi utilizzati per la

Utilizzo del "Fondo per lo sviluppo dell'economia trentina"

#### ART. 6

Modalità di attuazione degli interventi previsti dal Piano triennale

1. Una volta approvato il Piano e gli eventuali suoi aggiornamenti, la Società, con le modalità stabilite dagli Indirizzi svolge, ove necessario, un'analisi preventiva integrativa delle valutazioni di massima di cui all'art. 4 (quattro), comma 3, sulla base di un'istruttoria tecnico-amministrativa che dimostri le ricadute complessive degli interventi previsti, compresi quelli di cui al comma 4, lettera c), dell'art. 4 (quattro), che siano stati nel frattempo individuati; nei casi previsti dagli artt. 33, comma 1, lettera a), e 34, comma 1, della Legge 6, svolge inoltre un'analisi che dimostri l'equilibrio economico-finanziario prospettico e la redditività di ciascun intervento sulla base di un'istruttoria tecnico-amministrativa. Qualora dette analisi risultino positive la Società, in subordine all'effettiva disponibilità di risorse finanziarie, realizza gli

interventi senza necessità di ulteriori provvedimenti da parte della Provincia. ------2. Ciascuna attività è realizzata nei limiti della spesa prevista indicata dalla sezione di Piano come approvato dalla Giunta provinciale. Nel rispetto di tale limite: a) per la Sezione Sistema, la spesa prevista per singolo intervento è superabile fino ad un massimo del 30% (trenta per cento), utilizzando le somme disponibili nella riserva di fondi di cui all'art. 4 (quattro), comma 4, lett. c) o i risparmi conseguiti sugli interventi previsti ed eseguiti; ----b) per la Sezione Marketing, la spesa prevista per singola macrovoce di cui all'art. 11 (undici) è superabile fino ad un massimo del 30 % (trenta per cento), attingendo dalle somme disponibili nella riserva di fondi di cui all'art. 4 (quattro), comma 4, lett. c) o dalle minori spese effettuate sugli interventi complessivamente program-mati; -----c) per la Sezione Promozione, Qualificazione ed Incentivi, laddove necessario, la spesa prevista per singola macrovoce di cui all'art. 17 (diciassette) è superabile fino ad un massimo del 30 % (trenta per cento), attingendo dalle somme resesi disponibili attraverso minori spese effettuate sugli interventi complessivamente programmati. ------3. La Società, nella gestione delle attività previste dalla presente convenzione, applica gli Indirizzi della Giunta provinciale di cui al comma 2 dell'art. 33 della Legge 6; detti Indirizzi potranno essere disposti dalla Giunta provinciale anche con delibere separate per la gestione dei beni e delle attività delle singole Sezioni del Fondo. -----ART. 7 Richiesta specifici interventi 1. La Società segnala alla Provincia gli interventi presenti nel Piano approvato, per i quali le analisi di cui all'art. 6 (sei), comma 1, non offrono in sé elementi tecnico-amministrativi sufficienti per dare esito positivo; in relazione a tali esiti la Provincia si esprime valutando anche i benefici di interesse generale. -----2. La Provincia, può richiedere la realizzazione di interventi, non ricompresi nel Piano e di carattere urgente o straordinario per le ricadute economiche e sociali; qualora detti interventi superino la disponibilità del fondo di cui al comma 4, lett. c) dell'art. 4 (quattro) è disposto anche l'aggiornamento del Piano. -----3. In ogni caso, qualora la Provincia richieda gli interventi secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, la Società provvederà a realizzarli con le modalità ritenute più opportune per una diligente gestione del fondo, ai sensi di Legge. ------

4. Nello svolgimento delle attività disciplinate dalla presente convenzione la Provincia può dare indicazioni strategiche, programmatiche ed anche operative alle quali la Società si impegna a conformarsi dandone evidenza nella relazione alle attività prevista dal comma 2, lettera a), dell'art. 36 (trentasei) della presente convenzione e, ove possibile, nei piani triennali.

#### CAPO II

## Disposizioni specifiche Sezione Sistema

## ART. 8

Ambiti specifici della Sezione Sistema

1. La Sezione Sistema è suddivisa in tre specifici ambiti:

a) produttivo con eventuale separata indicazione dei fondi FSC oppure dei fondi europei qualora
specificatamente richiesto dalla Provincia;
b) turistico;
c) apprestamento aree produttive
ART. 9
Criteri e modalità per la realizzazione delle attività e per la determinazione
delle condizioni di disposizione dei beni e dei diritti acquisiti
1. La realizzazione delle attività e l'alienazione o la locazione, anche finanziaria, degli
immobili, delle aree e degli impianti è disposta dalla Società nel rispetto degli Indirizzi e delle
indicazioni della Giunta provinciale, nonché dei vincoli previsti dalla Legge 6 e dalla relativa
disciplina attuativa
2. La Società, con l'istruttoria tecnico-amministrativa, determina i contributi di cui agli artt. 3, 4
e 25 della Legge 6 e di cui alla Legge 35, così come affidati in base all'art. 33, comma 9 bis
della l.p. n. 3/2006, identifica gli eventuali obblighi e vin-coli da imporre contrattualmente
all'acquirente o al locatario per la tutela dell'inte-resse pubblico ed eroga gli stessi secondo le
modalità di corresponsione ritenute più idonee in relazione all'intervento effettuato, nel rispetto
del principio di equivalenza finanziaria di cui all'art. 35, comma 1, lett. n) della Legge 6
3. La Società agevola le imprese insediate negli immobili di sua proprietà, o dei quali ha la
disponibilità, ai sensi dell'art. 33, comma 7 ter, della Legge 6
4. Ove richiesta, la Società esprime un parere finanziario sugli schemi di atti di programmazione
relativi all'apprestamento di aree produttive predisposti dalla Giunta provinciale per gli
interventi di cui al presente Capo, formulando uno specifico piano finanziario; a questi fini la
Sezione Sistema di cui all'art. 8 (otto), lettera c), del Piano relativa

#### **ART. 10**

#### Espropriazione per pubblica utilità

#### **CAPO III**

#### Disposizioni specifiche Sezione Marketing

#### **ART. 11**


## Attività di marketing turistico-territoriale

#### **ART. 12**

Attività di supporto tecnico di carattere generale

in materia di marketing turistico territoriale

- 1. La Società assicura in modo continuativo il supporto tecnico di carattere generale a favore della Provincia, in particolare:
- a) il servizio di comunicazione e di corrispondenza a fronte di richieste di operatori pubblici o



ambiti territoriali ove non siano riconosciute le Apt, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, lettera a bis) della "Legge 8".------

## CAPO IV

# Promozione Qualificazione ed Incentivi

Disposizioni specifiche Sezione Promozione, Qualificazione ed Incentivi
ART. 16
Ambiti specifici della Sezione Promozione, Qualificazione ed Incentivi
La Sezione Promozione, Qualificazione ed Incentivi è suddivisa nei seguenti ambiti:
a) Servizi;
b) Brevetti;
c) Professioni;
d) Contributi
ART. 17
Azioni in Ambito Servizi
1. La Società, allo scopo di attivare il tessuto produttivo locale, qualificare e mantenere sul
territorio iniziative economiche imprenditoriali aventi sede e/o unità produttiva in provincia di
Trento, attua le seguenti azioni, raggruppate nel piano di cui all'art. 4 (quattro) in macrovoci:
a) progetti specifici di formazione e qualificazione imprenditoriale di tipo manageriale, qualora
le norme di legge vigenti lo permettano, con precedenza a iniziative a favore di soggetti che
intendono avviare per la prima volta una piccola o micro impresa, nonché di imprese esistenti
delle quali divengono titolari, a qualsiasi titolo, soggetti in precedenza non imprenditori; tali
progetti possono comprendere l'affiancamento di imprese $leader$ di settore, ovvero di esperti e
di società di consulenza di comprovata esperienza aziendale, detto "tutoraggio";
b) uno sportello di accoglienza, assistenza ed indirizzo per la nuova imprenditoria interessata
anche al fine di fornire informazioni ai soggetti interessati sulle agevolazioni previste dalla
normativa comunitaria, statale e provinciale nei diversi settori economici;
c) assistenza agli imprenditori o a quanti intendano avviare un'impresa nei rapporti con le
pubbliche Amministrazioni;
d) assistenza tecnica agli imprenditori o a quanti intendano avviare un'impresa nella
progettazione di iniziative economiche;
e) promozione di nuove iniziative economiche mediante la ricerca di imprenditori interessati;

f) assistenza tecnica ai suddetti imprenditori; ------

\_\_\_\_\_

g) divulgazione, anche mirata per settore e/o categoria professionale, delle opportunità offerte
dal territorio trentino, dal sistema economico locale nonché gestione delle attività di animazione
territoriale anche a supporto delle comunità e dei comuni;
h) attuazione di progetti volti al rafforzamento e alla qualificazione delle piccole imprese e, in
genere, dell'imprenditorialità locale anche tramite istruttorie e/o pareri tecnico-amministrativi
rilasciati su richiesta della Provincia alla Provincia stessa, a sue società controllate o ad enti
pubblici indicati dalla medesima, in una logica di sviluppo del territorio anche attraverso
l'affiancamento specialistico alle sue varie forme istituzionali;
i) l'assegnazione di premi di specializzazione o di aggiornamento a favore di diplomati, laureati
o laureandi, anche al fine di agevolare il loro inserimento in aziende situate nel territorio
provinciale
2. Le azioni predette ricomprendono anche le attività specificamente previste dagli artt. 17 della
l.p. n. 11/2002 e 23 della l.p. n. 7/2006
3. Nell'Ambito Servizi vengono gestiti i contributi determinati ed erogati ai sensi degli artt. 8 e
24 quater della Legge 6, nel rispetto dei Criteri di applicazione approvati dalla Giunta
provinciale, affidati alla Società ai sensi dell'art. 33, comma 9 bis, della l.p. n. 3/2006.

#### **ART. 18**

#### Azioni in Ambito brevettuale

## Determinazione del valore del brevetto

- 2. Tale valore costituisce il valore minimo sulla base del quale intraprendere le iniziative previste nel Piano, sia nel caso di utilizzo del bene o del diritto ai fini della promozione di iniziative economiche da realizzare sul territorio provinciale, sia nel caso in cui, ove ciò non sia possibile, si provveda alla loro alienazione.

## **ART. 20**

#### Specifica Partizione per organismi di ricerca

- 1. Nell'Ambito Brevetti è prevista una specifica Partizione disciplinata dal presente articolo cui accedono gli organismi di ricerca che, ai fini dell'adesione, provvedono a sottoscrivere apposita convenzione con la Società.------
- 2. Per quanto non specificamente previsto dal presente articolo trovano applicazio-ne, ove compatibili, gli altri articoli del Capo IV della presente convenzione.-----
- 3. La specifica Partizione per gli organismi di ricerca è gestita assicurando la rendicontazione separata rispetto all'Ambito Brevetti ed è regolata nel seguente modo:
- a) eventuali saldi attivi (una volta coperte le spese sostenute per la valorizzazione del trovato)

vengano distribuiti per almeno i primi cinque anni nella seguente misura: 70% (settanta per
cento) all'organismo di ricerca che conferisce e da reinvestire nelle attività principali
dell'organismo di ricerca stesso, fra cui anche l'impiego per la remunerazione dei ricercatori);
30% (trenta per cento) alla Partizione dell'Ambito Brevetti;
b) alla copertura degli eventuali disavanzi della singola gestione separata provvedono gli
organismi di ricerca
4. I diritti di proprietà intellettuale, conferiti in base ad un'autonoma preliminare valutazione
dagli enti di ricerca titolari alla Partizione per gli organismi di ricerca dell'Ambito Brevetti,
sono protetti e valorizzati commercialmente solo attraverso un comitato direttivo che funga da
board di sistema.
Il comitato è:
a) composto da rappresentanti della Società, della Provincia e degli organismi di ricerca che vi
aderiscono;
b) coadiuvato da un'unità organizzativa della Società, specificatamente dedicata, con
professionalità e competenze indicate dal <i>board</i> stesso e preposto sia alla tutela e alla
valorizzazione della proprietà intellettuale sia all'industrializzazione dei brevetti e dei trovati
della ricerca sia al rafforzamento delle relazioni fra gli organismi di ricerca e le imprese;
c) legittimato, tramite gli atti organizzativi opportuni, dal Consiglio di amministra-zione della
Società per lo svolgimento delle funzioni assegnate;
d) messo in grado di controllare e partecipare a tutte le decisioni rilevanti
ART. 21
Azioni in Ambito Professionisti
1. La Società utilizza gli apporti al Fondo relativi alla Sezione Promozione, Qualificazione ed
Incentivi per l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 10 della l.p. n. 10/2012 e relativi oneri
di gestione ivi compresi quelli di cui al successivo comma 2 relativi all'istruttoria
2. La Società determina ed eroga i contributi previa istruttoria tecnico-amministra-tiva
ART. 22
Azioni in Ambito Contributi
1. La Società utilizza gli apporti al Fondo relativi alla Sezione Promozione, Qualificazione ed
Incentivi per l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 24 bis della Legge 6 e relativi oneri di
gestione ivi compresi quelli di cui al successivo comma 2. relativi all'istruttoria

2. Le modalità di concessione dei singoli contributi, previa istruttoria tecnico-amministrativa,

sono definite dalla Provincia e sono gestite mediante l'attivazione di specifici bandi emanati, di norma, con cadenza periodica ovvero tramite proce-dura a sportello secondo i criteri che la Giunta provinciale adotta ai sensi di legge.

## CAPO V

## Disposizioni generiche del Fondo

ART. 23
Amministrazione del Fondo
1. La Società si impegna a gestire diligentemente il Fondo di cui all'art. 2 (due), ed in
particolare:
a) a depositare le eventuali disponibilità liquide presso uno o più Enti creditizi negoziando le
migliori condizioni di mercato;
b) ad utilizzarlo nel rispetto delle disposizioni di legge e della presente convenzione, tenendo
anche conto dell'esigenza di ottimizzazione della gestione della tesoreria;
c) a imputare dalle singole Sezioni del Fondo le somme necessarie all'atto del loro utilizzo;
d) a imputare alle singole Sezioni del Fondo le somme derivanti dalla sua gestione al momento
del loro incasso;
e) a coltivare le azioni più opportune per il recupero dei crediti non incassati
2. Per la gestione del Fondo di cui all'art. 2 (due), la Società tiene specifica contabilità mediante
istituzione e movimentazione di appositi sezionali per le rispettive Sezioni e, ove utile, anche
per singoli Ambiti; detta modalità, ferma restando l'unicità del Fondo, potrà essere altresì
attivata per singole attività in funzione delle esigenze amministrative o fiscali
3. Alle singole Sezioni del Fondo potranno affluire anche apporti finanziari messi a disposizione
direttamente o indirettamente dall'Unione Europea; in tal caso la rendicontazione delle attività
finanziate con dette risorse avverrà con le regole imposte dall'Unione Europea, così come
comunicate dalla Provincia, e sarà presentata presso le sedi competenti
ART. 24
Modalità di gestione dei contributi
1. Le modalità di concessione dei singoli contributi la cui gestione è stata affidata alla Società
sono definite dalla Provincia.
2. La Società opera nel rispetto delle procedure di cui agli artt. 14 e 14 bis della Legge 6, come
previsto dall'art. 33, comma 2, della stessa e dalle eventuali altre modalità di attuazione del

#### ART. 25

Riservatezza, Trattamento dei dati, Trasparenza e Anticorruzione e prevenzione dei reati ex D.Lgs. n. 231/2001.

1. Nello svolgimento delle attività previste da questa convenzione, la Società si impegna per sé e per i collaboratori a mantenere riservata qualsiasi informazione confidenziale inerente alla reciproca attività, in particolare per quanto attiene invenzioni, progetti, prodotti di cui venga a conoscenza nello svolgimento dell'atti-vità prevista da questa convenzione e a non comunicarla a terzi. -----2. La Società in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste da questa convenzione, salvo quanto previsto dall'art. 41 (quarantuno), comma 3 e da eventuali successive disposizioni attuative della pre-sente convenzione, è autonomo titolare del trattamento dei dati ed è tenuta al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.. ------3. La Società, nell'espletamento delle proprie attività, ivi compresa l'attività istruttoria e di determinazione dei contributi provinciali previsti dalle diverse leggi, applica i principi in materia di procedimento amministrativo di cui alla l.p. 30 novembre 1992, n. 23 "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'attività amministrativa provinciale e norme in materia di proce-dimento amministrativo" nonché quelli fissati con legge provinciale n. 4/2014. -----4. La Società, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso, dalla data di

entrata in vigore del divieto, contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia autonoma di Trento, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti della medesima società, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego. ------5. La Società si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014 e richiamato dal vigente Piano di prevenzione della corruzione, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso. A tale fine, la Società dà atto che l'Amministrazione ha già trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso per una sua completa e piena conoscenza. La Società si impegna a trasmetterne copia dello stesso ai propri collaboratori.-----6. L'Amministrazione si impegna, ai sensi dell'art. 19 del Codice di comportamen-to degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori adottato da Trentino Sviluppo S.p.A. ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 90, a non porre in essere alcun comportamento in violazione del medesimo o che induca in qualsiasi modo i destinatari a violarlo; si impegna inoltre al rispetto dei Protocolli di prevenzione implementati nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs n. 231/2001, integrato ex Legge n. 190/2012 adottato dalla Società. A tale fine, l'Amministrazione dà atto che la Società ha già trasmesso copia del Codice e del Documento di sintesi del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs n. 231/2001 integrato ex Legge n. 190/2012 attualmente in vigore per una loro completa e piena conoscenza; le revisioni dei documenti, durante l'arco tem-porale di validità della presente convenzione, saranno disponibili nella Sezione "Società Trasparente" del sito internet istituzionale della Società. L'Amministra-zione si impegna a trasmette copia dei documenti ai propri collaboratori. -----7. La violazione degli obblighi del codice di comportamento citato ai commi 5) e 6) del presente articolo costituisce causa di risoluzione della presente convenzione. L'Amministrazione o la Società, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto alla controparte il fatto, assegnandole un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione della convenzione, fatto salvo il risarcimento dei danni. ------

#### **ART. 26**

Tracciabilità dei flussi finanziari, disposizioni relative ai pagamenti e obblighi in materia di legalità

- 1. La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm..
- 2. La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di traccia-bilità finanziaria.------
- 3. La Società è tenuta ad effettuare le verifiche previste dall'art. 46 *bis (Disposi-zioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni*), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per i pagamenti di importo superiore a Euro 10.000,00 (diecimila/00).
- 5. La Società inserisce nei contratti stipulati con ogni soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione della presente convenzione la seguente clausola:
- "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla Provincia Autonoma di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

\_\_\_\_\_

#### **ART. 27**

Modalità per la gestione di appalti di lavori, servizi e forniture e per l'effettuazione degli acquisti di immobili ed impianti

ART. 28
convenzione
società controllate dalla stessa anche alla gestione dei Fondi disciplinati dalla presente
6. La Società si impegna ad applicare le direttive emesse dalla Provincia nei confronti delle
s'intende a carico di dette società
Provincia o dalla stessa Società; in tal caso il rispetto delle disposizioni del presente articolo
convenzione, delle società interamente partecipate, direttamente o indirettamente, dalla
5. La Società può avvalersi, per lo svolgimento delle attività previste dalla presente
attività contrattuale alla quale è soggetta la Provincia
beni e servizi la Società applica, in quanto compatibile, la disciplina vigente in materia di
4. Nell'ambito delle attività svolte ai sensi della presente convenzione per l'acqui-sizione di
D318/13/613400 -1.1.1.
reso dal Dipartimento Affari istituzionali e legislativi di data 11 novembre 2013, prot. n.
asseverata redatta da un tecnico abilitato, tenendo conto delle indicazioni contenute nel parere
materia di attività contrattuale alla quale è soggetta la Provincia, sulla base di una perizia
Euro 30.000,00 (trentamila/00) è effettuato dalla Società nel rispetto della disciplina vigente in
3. L'acquisto di beni, così come definiti nelle premesse alla convenzione, di importo superiore a
idonee modalità.
2. La Società provvede al collaudo tecnico-amministrativo delle opere realizzate applicando
di attuazione, compatibilmente con la sua struttura organizzativa interna
natura, applica la normativa provinciale in materia di appalti di lavori e il relativo regolamento
degli impianti fissi e alla loro manutenzione straordinaria, la Società, in considerazione della sua
lavori necessari alla realizzazione degli immobili ed impianti generali, degli impianti a fune e
1. Nell'ambito delle attività svolte ai sensi della presente convenzione, per l'affidamento dei

## Dotazione mobiliare ed immobiliare della Società

1. Per garantire un adeguato svolgimento delle attività della Società la Provincia, ove ritenuto opportuno o necessario, mette a disposizione della medesima i locali che verranno individuati d'intesa come necessari, dotati di arredi ed attrezzatura di ufficio, sulla base di un distinto atto di concessione a titolo gratuito.------

## **CAPO VI**

Gestione Finanziaria del Fondo

**ART. 29** 

# Modalità di alimentazione del Fondo

1. Il Fondo di cui all'articolo 1 (uno) è alimentato nelle sue singole sezioni o ambiti:
a) dagli apporti di risorse effettuati dalla Provincia;
b) dalle somme derivanti dalla cessione in proprietà nonché dalla concessione in locazione,
anche finanziaria, dei beni acquisiti e dei frutti relativi;
c) dagli interessi, al netto delle ritenute obbligatorie, derivanti dalla gestione della liquidità
pertinente al Fondo;
d) dal recupero di contributi erogati ed eventualmente revocati, dalle eventuali penali
corrisposte dagli acquirenti o affittuari degli immobili e degli impianti;
e) dai finanziamenti, anche infruttiferi, eventualmente assunti dalla Società ai sensi del comma 1
bis dell'art. 33 della Legge 6;
f) dalla cessione di attivi disposta secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale ai
sensi dell'articolo 33, comma 1 bis, della Legge 6;
g) da apporti di soggetti terzi per la realizzazione delle attività previste dal Fondo;
h) da eventuali ulteriori rimborsi al Fondo a qualsiasi titolo;
i) da eventuali entrate connesse ad attività specifiche svolte dalla Società a carico del Fondo;
1) dalle cessioni e dai conferimenti al Fondo di cui all'articolo 33, comma 1, lettere b e b bis)
della Legge 6 e all'articolo 25 della Legge 14.
2. Le risorse di cui al precedente comma, qualora non utilizzate nell'esercizio di riferimento,
costituiscono fonti di finanziamento per gli esercizi successivi, da utilizzarsi a favore delle
sezioni o ambiti per le quali sono state originariamente assegnate o introitate
ART. 30
Erogazione delle assegnazioni di risorse in conto capitale
per l'alimentazione del Fondo
1. Le assegnazioni di risorse in conto capitale sono versate dalla Provincia alla Società, nei
limiti dello stanziamento di bilancio e sulla base della presentazione di fabbisogni periodici di
cassa compatibilmente con la disponibilità di cassa delle strutture provinciali competenti
2. I versamenti delle risorse di cui al precedente comma 1, sono disposti a favore di un apposito
sottoconto di Tesoreria intestato a "Provincia Autonoma di Trento - Legge 6, artt. 33-34,"
specificando per quale sezione del fondo le risorse vengono rese disponibili
3. In sede di utilizzo delle risorse, la Società addebita specifici conti correnti di corrispondenza
per singole Sezioni, intestati a "Trentino Sviluppo S.p.A. – Legge 6, artt. 33-34" integrati con il

nome delle singole Sezioni. -----4. La Provincia dà mandato al proprio Tesoriere di accreditare ai conti corrente di corrispondenza di cui al precedente comma, somme corrispondenti all'ammontare dei pagamenti effettuati dalla Società a carico dei conti stessi, addebitando il sottoconto di Tesoreria di cui al comma 2, con le modalità e le valute previste dalla convenzione di Tesoreria. ------5. I pagamenti di cui al comma 3, non possono essere disposti a favore della Società, salvo per le commissioni alla stessa spettanti per la gestione del Fondo e per i costi relativi all'art. 33 (trentatre), comma 1: per dette voci la Società emetterà fattura nei confronti della Provincia.----6. In caso di gestione di fondi europei o assimilati che implichino la tenuta di contabilità separate la Società attiverà specifici conti correnti di corrispondenza. **ART. 31** Gestione unitaria della liquidità 1. La liquidità a disposizione della Società è gestita in una logica unitaria. Le risorse di cassa sono destinate alle finalità di cui all'art. 33, comma 1, della Legge 6 e non sono vincolate a stanziamenti e/o scopi specifici né accantonate in previsione di futuri pagamenti, se non per dar corso, secondo l'ordinaria diligenza, a quelli contrattualmente già disposti e obbligatori ai sensi di specifiche disposizioni legislative e amministrative. -----Gli oneri finanziari ed accessori conseguenti all'eventuale ricorso a fonti di finanziamento al fine di reperire liquidità da parte della Società sono addebitati alle singole Sezioni dei Fondi per la gestione dei quali l'indebitamento è stato utilizzato. La Società determina la ripartizione degli oneri finanziari mediante imputazione alle singole sezioni del fondo in funzione degli utilizzi. --**CAPO VII** Riconoscimento alla Società degli oneri di gestione **ART. 32** Commissioni per l'amministrazione del Fondo per lo sviluppo dell'economia trentina 1. Per lo svolgimento delle attività del Fondo vengono attribuite alla Società due commissioni annuali, da evidenziarsi nelle rispettive Sezioni del Piano:

I) una relativa alla gestione della Sezione Sistema;------

II) una relativa alla gestione della Sezione Marketing.-----

2. Le commissioni sono stabilite in funzione dell'entità del patrimonio e dei fondi da gestire per

la Sezione Sistema e in funzione delle attività per la Sezione Marketing e sono approvate con

deliberazione della Giunta provinciale
3. La Società preleva dalle rispettive Sezioni del Fondo 33 le commissioni al 30.06 (trenta
giugno) dell'anno successivo
4. Non sono imputabili al Fondo, in quanto rientranti fra le spese di amministra-zione già
coperte dalla commissione annuale, le spese per il personale dipendente ed assimilato adibito
alla gestione amministrativa del Fondo come definita dall'art. 33 (trentatre), comma 4, della
presente convenzione, i compensi per gli organi sociali, nonché le imposte non riferibili alla
gestione dei beni del Fondo
5. Le modalità di rimborso degli oneri di cui al presente articolo potranno essere modificate
attraverso scambi di corrispondenza tra la Provincia e la società in relazione alla disciplina in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili
ART. 33
Addebito dei costi del personale dipendente ed assimilato
1. Le prestazioni del personale dipendente e di quello assimilato facente riferimen-to alla
Società, per incarichi connessi alla gestione del Fondo e all'espletamento delle attività di cui
all'art. 3 (tre) danno titolo al riconoscimento alla stessa di un corrispettivo pari al costo orario
del lavoro, ottenuto, in analogia con i criteri riconosciuti dall'Unione Europea, dividendo il
costo aziendale annuo per 1.720 (millesettecentoventi)
Il costo annuo riferito ad ogni singola unità lavorativa si ottiene moltiplicando il costo orario per
le ore effettivamente rendicontate sul Fondo
2. Gli oneri relativi ad esperti (qualora necessari) per le attività di gestione del Fondo vengono
addebitati alle relative Sezioni, ed eventualmente degli Ambiti, del Fondo medesimo
3. Gli oneri relativi ai precedenti commi 1 e 2 concernenti le attività di cui al Titolo IV Capo II,
vengono addebitati direttamente all'Apiae previa emissione della relativa documentazione
fiscale con periodicità semestrale
4. Non sono addebitabili alla gestione del Fondo gli oneri relativi al personale dedicato alla
gestione amministrativa degli stessi: in tale gestione sono da inten-dersi ricompresi i dirigenti ed
i direttori con ruoli apicali della Società e le funzioni di amministrazione, contabilità e segreteria
a carattere generale

## **ART. 34**

Collaborazione con la Provincia e con altre strutture

1. Come previsto dalla Legge 6, qualora ritenuto opportuno, le Parti possono concordare la

messa a disposizione di personale provinciale qualificato in materia, con modalità da definirsi ai sensi delle leggi vigenti in materia. ------2. La Società può provvedere agli adempimenti di cui alla presente convenzione anche tramite le Società del Gruppo Provincia o il Centro Servizi Condivisi, come definito dalla l.p. n. 1/2005 e ss.mm. e/o altre disposizioni della Provincia. -----3. La Società si avvarrà prioritariamente delle società del Gruppo Provincia e/o del Centro Servizi Condivisi in relazione alle specifiche esigenze.-----4. Le prestazioni di cui al precedente comma daranno diritto al riconoscimento di un corrispettivo computato con le regole del precedente art. 33 (trentatre), comma 1, salvo diversa indicazione della Provincia. -----5. La Provincia, tenuto conto delle Direttive impartite dalla Giunta provinciale, può promuovere specifiche intese con la Società nel caso si manifesti la necessità di un coinvolgimento della stessa nei processi di riorganizzazione di cui all'art. 7 della l.p. n. 27/2010 (legge finanziaria provinciale 2011). -----6, Su indicazione e secondo le modalità dettate dalla Provincia, la Società può mettere a disposizione il proprio personale in favore di altre società del Gruppo Provincia, del Centro Servizi Condivisi, della Provincia dei suoi enti strumentali, oppure richiedere la messa a disposizione di personale da parte di altre società del Gruppo Provincia. I rapporti di cui al presente comma saranno, se previsto dalla Provincia, a titolo oneroso. ------

#### **ART. 35**

# Disposizione relativa al personale

 professionali eccedenti, i nominativi e la posizione professionale del personale normalmente impiegato, le eventuali proposte per risolvere la situazione di esubero e i relativi tempi di attuazione.

## CAPO VIII

## Rendiconto delle attività delle singole Sezioni

## **ART. 36**

## Rendiconto dell'attività svolta

1. Entro il giorno 28.02 (ventotto febbraio) di ogni anno, la Società trasmette alle strutturo
competenti per le singole Sezioni del Fondo il rendiconto della gestione del Fondo relativo
all'anno precedente per quanto di competenza ai fini dell'appro-vazione da parte della Giunta
provinciale. Il Rendiconto sarà a tal fine articolato in funzione delle singole Sezioni e, over
presenti, degli Ambiti
2. Il rendiconto conterrà, in particolare ed in relazione alle specificità delle singole Sezioni di
Ambiti dello stesso, i seguenti elementi:
a) relazione illustrativa dell'attività svolta in relazione agli obiettivi del piano a commento delle
voci esposte con, ove possibile e per quanto compatibile, entro il termine di approvazione de
bilancio di esercizio della Società, una rendicontazione economica dell'attività svolta nell'anno
distinta per attività;
b) situazione degli apporti della Provincia;
c) riepilogo dei pagamenti effettuati per attività;
d) somme introitate per cessione o locazione di immobili, impianti, mobili, partecipazioni di
attivi in genere, per compartecipazioni totali o parziali ad attività svolte nonché per frutti d
partecipazioni;
e) eventuali finanziamenti ed ulteriori rimborsi alle singole Sezioni del Fondo a qualsiasi titolo
f) ammontare degli interessi accreditati e addebitati in seguito all'utilizzo di liquidità a titolo
oneroso, operando nell'ambito del criterio della gestione unitaria della liquidità;
g) saldo delle disponibilità e degli impieghi al 31.12 (trentuno dicembre);
h) situazione delle eventuali partite in sofferenza e perdite derivanti da procedure concorsuali
i) indicazione dell'importo dei contributi concessi ed erogati ai singoli richiedenti;
l) indicazione delle eventuali domande non ammesse a contributo, con relativa motivazione:

- m) indicazione delle revoche effettuate con relativa motivazione. ------
- 4. La Società si impegna comunque a fornire ogni elemento informativo previsto dalla normativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili o comunque preventivamente richiesto dalla Provincia, anche per singole Sezioni o operazioni secondo le indicazioni che la stessa riterrà di dare o per attività anche ai fini del comma 1 bis dell'art. 36 bis della Legge 6.

\_\_\_\_\_\_

#### TITOLO IV

#### ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

#### **CAPO I**

#### Istruttorie Tecnico-amministrative

#### **ART. 37**

Regolamentazione dell'attività istruttoria e verifiche relative

- 1. La Società si assume la responsabilità delle istruttorie relative agli interventi di cui alla presente convenzione e adotta idonee procedure periodiche di controllo inerenti la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà acquisite in fase istruttoria. La società inoltre adotta idonee procedure di controllo sul rispetto degli obblighi di legge nonché degli impegni contrattuali assunti dai soggetti istanti.
- 3. La Società non è ritenuta responsabile del mancato rispetto degli impegni ed obblighi assunti contrattualmente dai soggetti beneficiari e accertati dalla Società stessa o dalla Provincia dopo il pagamento del contributo salvo eventuali obblighi di controllo e vigilanza espressamente attribuiti alla Società.
- 4. La Società può richiedere, ove utile o necessario, pareri alle strutture provinciali competenti ed avvalersi di esperti indipendenti rispetto all'impresa richiedente l'agevolazione ed in

possesso di idonei titoli di qualificazione professionale e di provata esperienza. ------

# **ART. 38**

# Comunicazione in merito all'attività istruttoria

1. La Società, contestualmente all'invio del rendiconto concernente l'attività svolta sul Fondo,
trasmette alle diverse strutture competenti della Provincia il documento di sintesi dell'attività
istruttoria di cui alla presente Convenzione svolta nell'anno precedente.
2. Tale documento contiene, fra l'altro, i seguenti elementi:
a) l'elenco delle istruttorie eseguite e dei relativi vincoli ed obblighi applicati suddivise tra le
varie Sezioni della presente convenzione;
b) l'importo totale dei beni ceduti e locati;
c) la misura delle agevolazioni singolarmente accordate;
d) l'importo totale dei contributi determinati ed erogati con evidenziazione delle eventuali quote
de minimis;
e) l'elenco delle posizioni giudicate non ammissibili a contributo, indicando le motivazioni della
non ammissibilità
3. Relativamente ai contributi determinati ed erogati ai sensi degli articoli 3, 4, 8, 24 quater e 25
della Legge 6 nonché di quelli ai sensi della Legge 35, la Società trasmette semestralmente alle
strutture provinciali di riferimento, un elenco contenente i seguenti elementi:
a) denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale, indirizzo;
b) attività per la quale è richiesta l'agevolazione;
c) data di presentazione della domanda di concessione dell'agevolazione;
d) importo della spesa richiesta e della spesa ammessa;
e) contributo;
- misura del contributo:
- importo in unica soluzione, specificando la quota de minimis concessa;
- eventuale numero rate di contributo, importo delle singole rate e decorrenza delle rate;
f) dimensione dell'impresa;
g) classificazione dell'iniziativa in base alle priorità indicate nei criteri e modalità per
l'applicazione della legge 6;
h) vincoli posti al soggetto beneficiario;
i) data di determinazione o di diniego dell'agevolazione;
j) motivi dell'eventuale diniego;

- k) esito delle comunicazioni e informazioni antimafia, ove necessario. ------

#### **CAPO II**

# Istruttorie tecnico-amministrative e pareri per APIAE e per la Provincia

#### **ART. 39**

#### Ambiti dell'attività istruttoria

- 1. Apiae si avvale della Società per l'esame sotto il profilo tecnico-amministrativo, ai fini della concessione e dell'erogazione dei contributi, delle domande presentate ad Apiae stessa in procedura valutativa ed in procedura negoziale per le seguenti tipologie di intervento e nei limiti espressamente indicati:
- a) aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo previsti dall'art. 5 della Legge 6 limitatamente alle valutazioni inerenti alla validità e all'idoneità dell'iniziativa sotto il profilo economico-finanziario, alla sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità delle iniziative ed alla congruità tecnico-amministrativa della spesa di cui all'art. 14, comma 1, della Legge 6;

- 2. Le valutazioni previste al comma 1 si concretizzano nell'espressione di analisi o pareri formulati dalla Società, in funzione delle specifiche richieste di Apiae e secondo gli schemi tipo concordati tra Apiae e la Società stessa per l'ammissibilità a contributo, sia ai fini della concessione che della successiva erogazione.

#### **ART. 40**

#### Modalità di svolgimento del servizio

1. Ai fini delle esigenze organizzative relative al servizio da svolgere Apiae fornisce alla

Società, di norma entro il 31.12 (trentuno dicembre) di ogni anno, una previsione di massima del numero di istruttorie tecnico-amministrative, suddivise per ambiti, che nel corso dell'anno successivo prevede di affidare alla stessa. -----2. In relazione alla previsione di massima formulata la Società fornisce ad Apiae una stima previsionale del costo per l'espressione delle analisi e dei pareri formulata sulla base delle disposizioni di cui al precedente art. 33 (trentatre).-----3. Apiae provvede ad inoltrare alla Società le richieste di espressione delle analisi e dei pareri previsti dal presente Capo inviando la documentazione necessaria.-----4. Fatte salve eventuali richieste di documentazione integrativa e/o chiarimenti, la Società trasmette ad Apiae le analisi ed i pareri richiesti e la documentazione di supporto agli stessi, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, nel caso di analisi e pareri ai fini della concessione dell'agevolazione, ed entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della citata richiesta, nel caso di analisi e pareri ai fini dell'erogazione dei contributi, salvo diverso termine comunicato da Apiae. -----5. Al fine della riduzione dei tempi di corrispondenza le comunicazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate tramite posta elettronica certificata, fatta salva in ogni caso la consegna di documentazione in originale e/o della documentazione integrativa acquisita dalla Società. -----

#### **ART. 41**

Gestione informatizzata, accesso agli atti e trattamento dati

- 1. La gestione delle pratiche sarà espletata avvalendosi della medesima piattaforma informatica utilizzata da Apiae. -----
- 2. La competenza in merito ad eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 32 della l.p. 30 novembre 1992, n. 23 e della l.p. n. 4/2014 è di Apiae.
- 3. Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. e in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 39 (trentanove) di questa convenzione, la società assume il ruolo di responsabile esterno del trattamento dei dati personali. La società pertanto, sarà tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscen-za durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare tutte le norme relative all'applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 e le disposizioni stabilite in materia nelle deliberazioni adottate dalla Giunta provinciale. Il ruolo di responsabile esterno del trattamento

verrà sancito, dopo la stipula della presente convenzione, con apposito atto di nomina da parte della Provincia secondo le modalità previste dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1081 di data 7 giugno 2013.

#### **ART. 42**

#### Analisi e pareri

- 1. Per l'espressione delle analisi e dei pareri di cui all'art. 39 (trentanove) la Società osserva le disposizioni di legge, dei relativi criteri di attuazione, tempo per tempo vigenti, nonché di eventuali indirizzi organizzativi e/o direttive emanate dalla Provincia o dall'Apiae.-------
- 2. Per quanto non specificamente previsto dalla presente Sezione trovano applicazione, le disposizioni di cui all'art. 37 (trentasette), comma 4 della presente convenzione. -------

#### TITOLO V

#### GESTIONE PROPRIA E FINANZIAMENTI ALLA SOCIETÀ

#### **ART. 43**

Attività in essere ai sensi dell'art. 10 della l.p. 16 agosto 1983, n. 26 e s.m. e del comma 7 dell'art. 33 della Legge 6

1. Le attività svolte dalla Società in adempimento delle previsioni contenute nelle convenzioni di cui al successivo art. 48, comma 3), lettere da g) a s), per effetto dell'applicazione dell'art. 10 della l.p. 16 agosto 1983, n. 26 e ss.mm. e del comma 7) dell'art. 33 della Legge 6 sono disciplinate dalla presente Sezione.

#### **ART. 44**


#### Disciplina applicabile

#### **ART 45**

Norma di raccordo con l'art. 10 della l.p. n. 26/1983 e modalità di restituzione delle somme

## assegnate.

1. Per quanto concerne le somme già assegnate dalla Provincia alla Società in forza delle
convenzioni di cui all'art. 43 (quarantatre), le Parti convengono che le suddette somme saranno
regolate nel quadro della presente convenzione e quindi, in caso di totale o parziale alienazione
degli immobili ed impianti realizzati o acquisiti dalla Società, le somme spettanti alla Provincia
in relazione alla cessione dei beni realizzati o acquisiti con il sostegno finanziario della stessa ai
sensi delle convenzioni di cui all'art. 43 (quarantatre), sono versate al Fondo Sezione Sistema al
momento della loro acquisizione
2. Dalle somme assegnate da restituire alla Provincia di cui al comma 1, la Società può dedurre
a titolo di indennizzo, relativamente ai beni iscritti nell'attivo del bilancio della Società, ivi
inclusi, ai sensi del comma 7) e del comma 8 bis), dell'art. 33 della Legge 6, quelli acquisiti per
effetto delle convenzioni di cui all'art. 43 (quarantatre) e a quelli conferiti ai sensi della
deliberazione della Giunta provinciale n. 295 di data 19 febbraio 2010:
a) l'importo relativo ai contributi eventualmente erogati ai sensi di legge così come affidati in
base all'art. 33, comma 9 bis, della l.p. n. 3/2006;
b) la riduzione applicata sul valore di cessione delle aree produttive conseguente
all'applicazione della cd "direttiva aree" (deliberazione Giunta provinciale n. 1343 del 2004 e
ss.mm.);
c) i canoni per gli utilizzi gratuiti assentiti dalla Giunta provinciale in attuazione degli
"Indirizzi" impartiti dalla Provincia;
d) le agevolazioni assegnate ai sensi del comma 7 ter dell'art. 33 della Legge 6, inerenti la
riduzione, rispetto ai valori di mercato, del corrispettivo del contratto di locazione o di
prestazione di servizi
3. La società provvede a fornire annualmente, per le somme assegnatele e le eventuali deduzioni
di cui ai commi 1 e 2, un quadro aggiornato da inviare al Servi-zio Sistema Finanziario Pubblico
provinciale e al Servizio Industria, Artigianato, Commercio e Cooperazione
4. Le penali derivanti da violazioni dei contratti stipulati in forza delle convenzioni di cui all'art.
43 (quarantatre), sono versate al bilancio provinciale al momento della loro acquisizione
mediante versamento al Fondo di cui all'art. 2 (due), comma 1, lettera a) della presente
convenzione



#### TITOLO VI

#### DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

#### **ART. 47**

Durata della convenzione e restituzione del Fondo di cui all'art. 2 e delle somme di cui all'art. 45

1. La presente convenzione ha durata fino al 31.12.2020 (trentuno dicembre duemilaventi),
salvo il recesso di una delle Parti da comunicarsi alla controparte con preavviso di almeno 6
(sei) mesi a mezzo lettera raccomandata A/R
2. A partire dalla data di scadenza come sopra determinata la Società provvede:
a) a versare alla Provincia le somme giacenti nonché i rientri futuri, al momento del loro
incasso; dette somme saranno versate al netto delle spese, commissioni e tasse addebitabili ai
fondi in base alle Leggi 6 e 14 e alla presente convenzione, nonché delle spese che la Società
dovrà sostenere per l'attuazione della lettera b), comma 2), del presente articolo;
b) a cedere gratuitamente alla Provincia i beni acquisiti con il Fondo in attesa di destinazione o
disponibili per finita locazione obbligandosi sin d'ora, nel rispetto delle normative in essere a
quella data, a stipulare i relativi atti;
c) analogamente la Società si dovrà comportare per gli altri beni acquisiti con il Fondo,

relativamente ai quali sia vigente un obbligo contrattuale, al momento del loro svincolo; ------

#### **ART. 48**

(Entrata in vigore e convenzioni pregresse)

4. I Rendiconti conseguenti alle attività inerenti le convenzioni di cui ai precedenti comma 2 e 3
saranno inviati alle strutture provinciali di riferimento
5. Rimane salva la previsione della convenzione n. di racc. 32649 di data 4 dicembre 2003 di
cessazione dell'efficacia delle seguenti convenzioni a far data dalla stipulazione della stessa:
a) convenzione n. di racc. 22273 di data 17 dicembre 1996;
b) primo atto aggiuntivo n. di racc. 27377 di data 5 gennaio 2000;
c) secondo atto aggiuntivo n. di racc. 29324 di data 22 marzo 2001;
d) terzo atto aggiuntivo n. di racc. 30832 di data 25 giugno 2002;
e) convenzione n. di racc. 28019 di data 22 maggio 2000;
f) convenzione n. di racc. 28020 di data 22 maggio 2000;
g) convenzione n. di rep. 13050 di data 12 dicembre 1988;
h) convenzione n. di rep. 13165 di data 29 marzo 1989;
i) convenzione n. di rep. 13166 di data 29 marzo 1989;
l) convenzione n. di rep. 13856 di data 17 luglio 1990;
m) convenzione n. di rep. 14385 di data 27 maggio 1991;
n) convenzione n. di rep. 14386 di data 27 maggio 1991;
o) convenzione n. di rep. 14417 di data 5 giugno 1991;
p) convenzione n. di rep. 14833 di data 16 dicembre 1991;
q) convenzione n. di racc. 17680 di data 1 febbraio 1994;
r) atto aggiuntivo n. di racc. 22272 di data 17 dicembre 1996;
s) atto aggiuntivo (all'atto aggiuntivo n. di racc. 22272) n. di racc. 27376 di data 5 gennaio
2000
6 Dal giorno 1.12.2003 (uno dicembre duemilatre) non sono più addebitabili ai fondi di cui alle
Sezioni II e V della presente convenzione gli oneri relativi alle convenzioni del 17 dicembre
1996 e del 16 ottobre 1997, relativamente ai quali l'Assessore competente, a ciò delegato con
delibera della Giunta provinciale n. 13305 di data 18 ottobre 1996, aveva espresso il proprio
benestare con note di data 17 dicembre 1996 e 27 agosto 1997, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 11 (undici), comma 4), della convenzione n. di racc. 22273 di data 17 dicembre 1996.

## ART. 49

(Regime fiscale e ripartizione oneri fiscali)
(omissis)